

# Rapporto di minoranza

numero

data

2 dicembre 2025

competenza

GRAN CONSIGLIO

**della Commissione Costituzione e leggi  
sulle iniziative parlamentari presentate nella forma elaborata da Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per MPS-indipendenti per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato:**

- **del 21 settembre 2020 per la modifica dell'art. 12 "Anche l'opposizione deve poter avere gli stessi diritti di chi sostiene, direttamente o indirettamente, il CdS"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 13 "Ampliamo la partecipazione democratica in Gran Consiglio"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 29 "Ampliamo la partecipazione democratica in Gran Consiglio / Commissioni Parlamentari"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 53 "Ogni parlamentare deve aver accesso alla documentazione"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 116 "Ordini del giorno uguali per tutte e tutti"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 16 "Ufficio presidenziale: permettiamo a tutti i gruppi almeno di partecipare senza diritto di parola"**

## I. PREMESSA

Le sei proposte di modifica del Movimento per il Socialismo (MPS) mirano a rafforzare la democrazia nel nostro Cantone, chiedendo che anche partiti e movimenti politici che non fanno gruppo in Gran Consiglio possano avere accesso alla documentazione delle commissioni e dell'Ufficio presidenziale.

Si tratta di una richiesta di buon senso e di principio: la democrazia vive di partecipazione consapevole e la partecipazione è possibile solo se le informazioni sono accessibili.

Garantire l'accesso alla documentazione non significa attribuire nuovi poteri o diritti di parola, ma semplicemente permettere a tutte le forze politiche e alla cittadinanza di comprendere meglio i temi in discussione. Solo così il dibattito pubblico può essere informato, aperto e fondato sui fatti, anziché su indiscrezioni.

In una società che vuole essere realmente democratica, la trasparenza non è una concessione: è un dovere delle istituzioni e un diritto dei cittadini e delle cittadine.

## II. LE RICHIESTE DI MODIFICA

Tutti i sei atti (IE592, IE756, IE757, IE758, IE764, IE769) oggetto di questo rapporto vertono su un concetto di fondo, che è quello di ampliare i diritti e le possibilità di partecipazione per i deputati e le deputate appartenenti a liste con un numero ridotto che attualmente non sono in grado di costituirsi in gruppo parlamentare.

Sono richieste puntuali che puntano a modificare l'assetto attuale partecipativo di questi deputati e di queste deputate, assetto definito dalla Costituzione cantonale e dalla Legge sui diritti politici (LEDP), rivendicando pertanto che, a fronte di un sistema di ripartizione dei seggi non modificato e attualmente non oggetto di modifica, i diritti di questi/e deputati/e eletti/e in liste che non raggiungono una presenza numerica minima per fare gruppo possano beneficiare di maggiori diritti.

La minoranza della Commissione condivide tali modifiche al fine di favorire la partecipazione e dunque rafforzare la democrazia.

## III. DECISIONI COMMISSIONALI

### Modifica dell'art. 12 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE592)

Per le motivazioni introduttive sopra descritte, la minoranza della Commissione propone di accogliere la modifica legislativa richiesta. La presente iniziativa parlamentare elaborata chiede di ridurre da 5 a 3 il numero minimo di deputati necessari per poter essere considerati gruppo parlamentare.

CAPITOLO II  
**Gruppi parlamentari**

#### **Art. 12 Definizione e costituzione**

...

<sup>2</sup>Un gruppo deve essere costituito da almeno ~~5~~ **3** membri

### Modifica dell'art. 13 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE756)

Per le motivazioni introduttive sopra descritte e in analogia alla modifica proposta dell'art.12, la minoranza della Commissione propone di accogliere la modifica legislativa richiesta.

#### **Art. 13 Liste con meno di ~~5~~ **3** eletti**

<sup>1</sup>I deputati appartenenti a liste con meno di ~~5~~ **3** eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell'art. 12 con il consenso di quest'ultimo.

...

## Modifica dell'art. 29 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE757)

Per le motivazioni introduttive sopra descritte la minoranza della Commissione propone di accogliere la modifica legislativa richiesta. Seppure rispetto alle altre modifiche puntuali questa rappresenta la più difficile da applicare riteniamo importante accoglierla per un senso di continuità con le altre.

### CAPITOLO II Commissioni parlamentari

#### Art. 29 Rappresentanza nelle Commissioni

...

<sup>6</sup>Alle sedute delle commissioni e delle sottocommissioni può partecipare, senza diritto di parola, un deputato di ogni lista che non fa gruppo.

## Modifica dell'art. 53 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE758)

La minoranza della Commissione propone di accogliere la modifica legislativa richiesta per facilitare l'accesso alla documentazione (limitata ai documenti e alla corrispondenza).

### Capitolo quarto Intergruppi TITOLO IV Diritti e doveri dei deputati

#### Art. 53 Diritto alla documentazione

...

<sup>2</sup>L'accesso ai verbali e ai documenti e alla corrispondenza riguardanti i messaggi trattati da di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa è garantito in tempo reale ad ogni deputato.

<sup>3</sup>L'accesso ai verbali e ai documenti dell'Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri dell'Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso è garantito in tempo reale ad ogni deputato.

...

## Modifica dell'art. 116 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE764)

Per le motivazioni introduttive sopra descritte, la minoranza della Commissione propone di accogliere la modifica legislativa richiesta.

### TITOLO XI

#### Organizzazione delle sedute

##### Capitolo primo

#### In generale

#### Art. 116 Ordine del giorno

...

3Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall'Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno ~~5~~ 3 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.

4Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all'ordine del giorno, purché venga votata l'urgenza:

- a) su proposta dell'Ufficio presidenziale;
- b) su proposta di un gruppo parlamentare o di almeno 3 deputati, purché venga votata l'urgenza;
- c) su proposta della Commissione designata.

## Modifica dell'art. 16 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE769)

Per le motivazioni introduttive sopra descritte, la minoranza della Commissione propone di accogliere la modifica legislativa richiesta seppure con alcune criticità riportate sopra.

### TITOLO III

#### Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi

##### Capitolo primo

#### Ufficio presidenziale

#### Art. 16 Sedute

...

~~3Le sedute dell'Ufficio presidenziale non sono pubbliche~~ Alle sedute dell'Ufficio presidenziale possono partecipare, senza diritto di parola, un deputato per ogni lista che non fa gruppo.

#### IV. CONCLUSIONI

La minoranza della Commissione ha ritenuto di accogliere le proposte di modifica.

Le sei proposte di modifica hanno come obiettivo unico quello di migliorare la partecipazione democratica di tutti i gruppi politici in Gran Consiglio. Sono sei proposte di modifica che favoriscono l'accesso a informazioni e dunque migliorano la comunicazione e la discussione.

Al fine di avere una democrazia forte è fondamentale favorire l'accesso alla documentazione e venire a conoscenza del processo decisionale prima delle sedute del Gran Consiglio a tutte le deputate e tutti i deputati.

Per la minoranza della Commissione Costituzione e leggi:

Lisa Boscolo, relatrice  
Lepori - Petralli

Disegno di

**Legge  
sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato  
(LGC)**  
modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste le iniziative parlamentare elaborate del 21 settembre 2020 e 18 settembre 2023,  
visto il rapporto di minoranza 2 dicembre 2025 della Commissione Costituzione e leggi;

decreta:

I

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

**Art. 12 cpv. 2**

<sup>2</sup>Un gruppo deve essere costituito da almeno 3 membri

**Art. 13 cpv. 1**

<sup>1</sup>I deputati appartenenti a liste con meno di 3 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell'art. 12 con il consenso di quest'ultimo.

**Art. 16 cpv. 3**

<sup>3</sup>Alle sedute dell'Ufficio presidenziale possono partecipare, senza diritto di parola, un deputato per ogni lista che non fa gruppo.

**Art. 29 cpv. 6**

<sup>6</sup>Alle sedute delle commissioni e delle sottocommissioni può partecipare, senza diritto di parola, un deputato di ogni lista che non fa gruppo.

**Art. 53 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>L'accesso ai documenti e alla corrispondenza riguardanti i messaggi trattati da una commissione parlamentare è garantito in tempo reale ad ogni deputato.

<sup>3</sup>L'accesso ai documenti dell'Ufficio presidenziale è garantito in tempo reale ad ogni deputato.

**Art. 116 cpv. 3 e 4**

<sup>3</sup>Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall'Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 3 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.

<sup>4</sup>Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all'ordine del giorno, purché venga votata l'urgenza:

- a) su proposta dell'Ufficio presidenziale;
- b) su proposta di un gruppo parlamentare o di almeno 3 deputati, purché venga votata l'urgenza;

---

**Rapporto di minoranza del 2 dicembre 2025**

c) su proposta della Commissione designata.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra immediatamente in vigore.